



COMUNE DI **TARSIA**
87040 PROVINCIA DI COSENZA

STATUTO

Modificato con delibera del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2001 n. 32

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Pag.
TITOLO I: IL COMUNE		
CAPO I: PRINCIPI FONDAMENTALI		
1	La comunità locale	4
2	Il territorio	4
3	Impegno civico controlla cultura mafiosa	5
4	Solidarietà	5
5	Diritto alla salute.	5
6	Tutela dell'ambiente	5
7	Emigrazione	6
8	Rivalutazione del Centro Storico	6
9	Occupazione giovanile	6
10	Tutela della terza età	6
11	Volontariato	6
12	Sport e Turismo	6
CAPO II: FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE		
13	Funzioni amministrative	7
14	Servizi pubblici locali	7
15	Servizi elettorali e d'anagrafe, funzioni delegate	8
16	Programmazione	8
CAPO III: FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE		
17	Libertà associativa e partecipativa	9
18	Pro-loco	9
19	L'istituzione	9
20	Comitato Pro-Ferramonti	10
21	Organismi di partecipazione	10
22	Decentramento	11
23	Procedimento	11
24	Istanze, petizioni e proposte	11
25	Procedimento per le istanze, proposte e petizioni	11
26	Referendum consultivo	12
27	Difensore civico	12
28	Modalità elettive	13
29	Competenze dei servizi	14
CAPO IV: FORMA DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		
30	Diritto di accesso ai documenti	15
31	Informazione alle OO.SS.	15
TITOLO II: GLI ORGANI ELETTIVI		
CAPO V: LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI		
32	Gli organi del Comune	17

SEZIONE I: IL CONSIGLIO COMUNALE

33	Elezione del Consiglio, durata e decadenza dei consiglieri	1417
34	Scioglimento del Consiglio	1417
35	Rimozione del Sindaco, del Consiglio e della Giunta	1518
36	Responsabilità	18
37	Diritto d'informazione dei consiglieri	18
38	Competenze del Consiglio	19
39	Commissioni consiliari	20

SEZIONE II: LA GIUNTA MUNICIPALE

40	Composizione	20
41	Elezione del Sindaco e della Giunta	20
42	Le competenze della Giunta	21

SEZIONE III: IL SINDACO

43	Competenza e funzioni	22
44	Sindaco Ufficiale di Governo	23
45	Mozione di sfiducia	24
46	Revisore dei conti	24

TITOLO III: ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI, E DEL PERSONALE

CAPO VI: UFFICI E SERVIZI

47	Controllo di gestione	26
48	Regolamento degli uffici e del personale	26
49	Segretario Comunale	27
50	I pareri	28
51	Gestione dei servizi pubblici	28
52	L'istituzione	28
53	Adempimenti del Comune	29
54	Aziende speciali	30
55	Altre forme di gestione	31
56	Cooperazione Provincia e Comune	31
57	Proposte del Comune alla Provincia	31

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

58	Finanza e contabilità	33
59	Controlli	33
60	Approvazione Statuto	33
61	Norma transitoria	33
62	Entrata in vigore	33
63	Revisione Statuto	33

TITOLO I

IL COMUNE

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1: LA COMUNITÀ LOCALE

1. Il Comune è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell' ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di frazioni e contrade e adottando appositi regolamenti di funzionamento.

ART. 2: IL TERRITORIO

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali (n. 48 fogli) confinanti a Nord con il comune di San Lorenzo del Vallo; a Nord-Est con Spezzano Albanese; a Sud con Bisignano e Santa Sofia d'Epiro; a Est con Corigliano Calabro, Terranova da Sibari, San Demetrio Corone e Santa Sofia d'Epiro; ad Ovest con San Marco Argentano; a Sud-Ovest con San Marco Argentano; a Nord-Ovest con Roggiano Gravina.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale.

ART. 3: IMPEGNO CIVICO CONTRO LA CULTURA MAFIOSA

1. Il Comune di Tarsia, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione e delle Direttive Comunitarie, nonché dei supremi principi Costituzionali di solidarietà e di imparzialità della pubblica amministrazione, si impegna a promuovere e favorire tutte quelle iniziative volte a sviluppare la reazione alla controcultura malavitosa e mafiosa.

2. Il Comune si impegna, nell'ambito delle sue competenze e funzioni a denunciare le attività delinquenziali, organizzate e non, pur se connesse a territori non rientranti nel proprio. Il Comune si impegna a svolgere, annualmente, corsi di richiamo alle regole della civica educazione, onde favorire lo sviluppo di una coscienza sociale non violenta e rispettosa dei diritti altrui.

ART. 4: SOLIDARIETÀ

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicata dalla costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni delle comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche, nelle diverse articolazioni sia di tipo laico che religioso.

4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

ART. 5: DIRITTO ALLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

ART. 6: TUTELA DELL'AMBIENTE

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per

eliminare le cause di inquinamento atmosferico acustico e delle acque.

2. A tal fine il Comune aderisce a tutte le iniziative volte alla istituzione della riserva naturale presso l'invaso di Tarsia ai sensi della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990, nonché a tutte le iniziative volte alla tutela e salvaguardia della popolazione.

3. Tutela di patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 7: EMIGRAZIONE

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, e nel quadro della programmazione statale e regionale, opera al fine di rimuovere le cause delle emigrazioni.

2. Il Comune individua forme di partecipazione di solidarietà e tutela dei lavoratori emigrati e dei lavoratori stranieri emigrati e delle loro famiglie cura, altresì, la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l'identità originaria e risaldare i rapporti con la terra di origine.

ART. 8: RIVALUTAZIONE DEL CENTRO STORICO

Il Comune assume altresì ogni idonea iniziativa per la rivalutazione del Centro Storico.

ART. 9: OCCUPAZIONE GIOVANILE

Il Comune promuove ed attua iniziative, nell'ambito della propria competenza atte a favorire l'occupazione giovanile. A tal fine riserva annualmente secondo le disponibilità di bilancio una quota di spesa corrente del bilancio comunale alle politiche giovanili, individuando anche idonei strumenti di informazione e di divulgazione di provvedimenti Statali e Regionali intesi a favorire l'occupazione.

ART. 10: TUTELA DELLA TERZA ETÀ

Nell'ambito dei problemi della terza età il Comune promuove iniziative volte a favorire l'inserimento dell'anziano nella Comunità attiva, prevedendo altresì iniziative di aggregazione ricreative e culturali.

ART. 11: VOLONTARIATO

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze incoraggia forme di volontariato nei settori dell'assistenza dei servizi sociali e di altri servizi volti a migliorare la qualità della vita, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 12: SPORT E TURISMO

Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 13: FUNZIONI AMMINISTRATIVE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- d) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- f) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- g) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- h) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

ART. 14: SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessioni a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzioni; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

ART. 15: SERVIZI ELETTORALI E D'ANAGRAFE, FUNZIONI DELEGATE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistiche e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con leggi, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

ART. 16: PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 17: LIBERTÀ ASSOCIATIVA E PARTECIPATIVA

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione.

ART. 18: PRO-LOCO

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessioni in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale delle comunità.

2. Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3. La Commissione del Consiglio - previo parere della Giunta valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'Amministrazione vorrà disporre con delibere della Giunta stessa.

4. Il Comune riconosce all'associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

- a. iniziative rivolte per favorire la valorizzazione turistica culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale della località;
- b. iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorare le condizioni generali del soggiorno;
- c. iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d. assistenza ed informazione turistica;
- e. attività ricreative;
- f. coordinamento di iniziative ed attività locali.

5. In casi determinati, e nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, alla Pro Loco potranno essere affidate attività e servizi attinenti al settore dello spettacolo ai sensi dell'art. 32 lett. f) L. 142/90.

ART. 19: L'ISTITUZIONE

1. Il Comune ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale può costituire un'istituzione quale organismo strumentale

dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi e quelli della istituzione comunale.

3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

4. In caso di costituzione di apposite istituzione per i servizi sociali la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio Comunale.

5. Lo Statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri ed i requisiti di funzionamento.

ART. 20: COMITATO PRO - FERRAMONTI

1. Il Comune riconosce il Comitato pro – Ferramonti di Tarsia per la valorizzazione della memoria e la riqualificazione dell'ex – campo di concentramento.

2. Nelle forme e con le modalità di cui al Regolamento il Comune si impegna all'erogazione di contributi finalizzati a favore degli scopi del Comitato, ed in particolare aderisce a tutte le manifestazioni indette in occasione della festività del 25 Aprile e del 27 Gennaio.

3. Il Comune favorisce altresì tutte le attività del Comitato volte alla realizzazione di un museo storico e del recupero di strutture esistenti, nella riaffermazione dei valori dell'antifascismo e nel rispetto della solidarietà e della tolleranza.

ART. 21: ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazioni dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti, dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistando valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

ART. 22: DECENTRAMENTO

1. Il Comune promuove la nomina di comitati di quartiere o di frazione per la gestione di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal regolamento.

2. Il regolamento prevederà, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

ART. 23: PROCEDIMENTO

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte, entro 10 giorni dalla notifica di cui al comma 1.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

ART. 24: ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 15 giorni dalla ricezione in segreteria.

ART. 25: PROCEDIMENTO PER LE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze proposte e petizioni sia singole che associate.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d' inammissibilità.

4. Alle istanze proposte e petizione ammesse, esaminate e decise, è data risposta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta e in Consiglio Comunale.

8. Di istanze, proposte petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

9. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

ART. 26: REFERENDUM CONSULTIVO

1. È previsto referendum consultivo su richiesta del 25% dei cittadini elettori della Camera dei deputati e residenti nel comune.

2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 15 giorni dalla ricezione del comitato del referendum stesso la discute in Giunta ed esprime apposito parere di ammissibilità e di regolarità entro i 15 giorni successivi.

5. La G. M. dovrà valutare la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del Referendum nei 30 giorni successivi.

7. Il Referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal Referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

ART. 27: DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune può disciplinare con proprio regolamento l'istituzione

dell'ufficio del difensore civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale stessa.

2. Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciuti, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Tali segnalazioni può effettuarle anche di propria iniziativa.

4. Il difensore civico qualora lo ritenga necessario può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare ed i ricorsi che spetterebbero al Comune.

5. L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

ART. 28: MODALITÀ ELETTIVE

1. Il difensore civico è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale, tra i cittadini di provata esperienza moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 30 anni di età e non superato i 70 anni. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento.

2. Egli resta in carica 5 anni, può essere revocato, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta.

3. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio Comunale - prima di assumere l'incarico - secondo la formula dell'art. 11 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Ad esso spetta un compenso pari al 50% di quello del Sindaco del comune in relazione alle leggi- vigenti e tutte le prerogative connesse allo svolgimento dell'incaricato.

5. A disposizione delle attività del difensore civico il Comune struttura un ufficio.

6. Al difensore civico spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e di averne fotocopia.

7. Il difensore civico partecipa di diritto come osservatore, alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale senza diritto di voto ancorché consultivo. Può esprimere propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presiede l'organo collegiale.

8. Il difensore civico dopo l'elezione, entro 30 giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio Comunale, altresì, una relazione entro il 10 Ottobre, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze della

Amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

9. Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio Comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico dimesso resta in carica per il principio della prorogatio.

ART. 29: COMPETENZE DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione indice annualmente per il mese di Aprile una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali e territoriali riconosciute.

2. La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della quantità, qualità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. Il difensore civico ha l'obbligo nella occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni di servizi.

4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

6. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la conferenza dei servizi.

CAPO IV

FORMA DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 30: DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

1. Tutti i cittadini - sia singoli che associate - hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di leggi vigenti.

2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominate, l'Amministrazione mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

3. L'Amministrazione costituirà, altresì apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

4. Il Comune garantisce - mediante il regolamento - ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'origine di esame delle domande progetti e provvedimenti che comunque gli riguardano.

5. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazione, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 come integrata dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici, all'organizzazione del volontariato ed alle associazioni in genere. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

ART. 31: INFORMAZIONE ALLE O.O.S.S.

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - riconosciute dal Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 8 del DPR. 23 Agosto 1988, n. 395 - ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico istituzionale.

2. L'informazione si concreta in base all'art. 18 del DPR. 1 Febbraio 1986, n. 13 e all'art. 29 del DPR. 268/87, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti:

- il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- i programmi d'investimento;
- le innovazioni tecnologiche;
- gli orari dei servizi e degli uffici;

- la politica degli organici e degli affari del personale;
- i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
- il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- e quanto altro l'Amministrazione ritenga di dover far conoscere.

3. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno facoltà di parere non vincolante per l'amministrazione atta da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.

4. Il diritto d'informazione non esclude quelli riconducibili alla contrattazione introdotta agli artt. 3 e 14 della legge 29 Marzo 1983, n. 93 e resi esecutivi dagli accordi collettivi recepiti in decreti del Presidente della Repubblica.

5. I diritti di informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo in quanto atto dovuto per l'Amministrazione.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO V

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 32: GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Sono gli organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di proposta, di impulso, di indirizzo, di programmazione, di amministrazione e di gestione nelle materie che non sono riservate dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale e dei Funzionari/Dirigenti.
4. Il Sindaco è l'organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione Comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Autorità di P.S. ed Autorità Sanitaria locale.

SEZIONE I: IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 33: ELEZIONE DEL CONSIGLIO, DURATA E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. I consiglieri che non intervengono per un'intera sessione ordinaria o/a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio. Allo scopo il Sindaco provvederà a richiedere idonee giustificazioni.

ART. 34: SCIoglimento DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 35: RIMOZIONE DEL SINDACO, DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco i componenti del Consiglio e/o Giunta, possono essere rimossi, quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 Settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della legge 19 Marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 36: RESPONSABILITÀ

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

ART. 37: DIRITTO D'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché delle aziende, istituzioni o loro dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3. Se lo richiede un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Ogni Consigliere Comunale ha diritto ad ottenere dal Segretario Comunale copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del mandato, in esenzione di spese.

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere Comunale, deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi percepiti.

7. Il Sindaco o gli Assessori dallo stesso delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

8. Il regolamento consiliare disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

ART. 38: COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'Ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente agli indirizzi generali.

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, e la disciplina degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe;

f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

g) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

h) il riconoscimento ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio, nonché gli adempimenti di cui agli articoli 24-25 del D.Lgs. n. 77/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

i) l'elezione del Revisore dei conti, la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero, da essi dipendenti o controllati, quando è prevista la rappresentanza della minoranza o è così stabilito per legge;

j) l'elezione del difensore civico, il relativo regolamento di funzionamento e dotazione organica.

2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente mandato. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 36, 5 comma della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora altresì non si pervenga a decisione vi sarà l'invio di un commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all'art. 48 della citata legge 142/1990.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio Comunale può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana di appartenenza.

ART. 39: COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e relativamente agli affari istituzionali ed amministrativi; al bilancio e allo sviluppo economico; all'urbanistica e all'assetto del territorio nonché ai lavori pubblici; ai servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero; per il servizio di polizia amministrativa.

2. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

3. Il regolamento determina i poteri della commissione e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

4. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo, previste dal regolamento, è affidata alla minoranza.

SEZIONE II: LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 40: COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di 5 assessori.

2. Può inoltre essere eletto alla carica di assessore n. 1 cittadino di accertata esperienza tecnica e professionale, non facente parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

ART. 41: ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale, diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco assume la pienezza delle sue funzioni al momento della prestazione del giuramento di cui all'art. 4 della legge 127/1997.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. La convocazione del Consiglio Comunale per la prima seduta dopo la consultazione elettorale è diposta e presieduta dal Sindaco neo-eletto.

ART. 42: LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze, previste dalla di legge o dallo statuto, del Sindaco, degli organi del decentramento, del Segretario e dei funzionari dirigenti.

2. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio sulla propria attività, attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta comunale presenta, allegata al Conto Consuntivo, una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi, agli obiettivi ed ai costi sostenuti in conformità all'art. 55 comma 7 della legge n. 142/1990 e del regolamento di contabilità.

4. È di competenza della Giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

5. La Giunta comunale adotta il bilancio annuale e pluriennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità e dalla legislazione vigente.

6. La Giunta comunale approva, in via di urgenza e salvo ratifica del Consiglio comunale nei successivi 60 giorni, le variazioni di bilancio.

7. La Giunta comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), le variazioni al predetto piano, e le modifiche alle dotazioni assegnate ai singoli servizi.

8. La Giunta comunale provvede ai prelevamenti dal fondo di riserva.

9. La Giunta comunale provvede alle richieste di anticipazione di tesoreria.

10. La Giunta comunale provvede alle autorizzazioni a stare in giudizio.

11. È di competenza della Giunta Comunale l'approvazione del progetto esecutivo delle opere pubbliche.

12. Compete alla Giunta comunale la contrazione dei mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale.

13. Rientrano, inoltre, nella competenza residuale della Giunta comunale, e non già del Consiglio, tutte le funzioni non riservate per legge al Consiglio medesimo e non ricomprese nelle attribuzioni del Sindaco.

SEZIONE III: IL SINDACO

ART. 43: COMPETENZA E FUNZIONI

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco propone al Consiglio gli indirizzi generali di governo e presenta proposte relative agli atti fondamentali di competenza del Consiglio. Negli indirizzi generali sono contenute le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, da verificarsi annualmente in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.

4. Risponde, direttamente od a mezzo degli Assessori da lui stesso delegati, entro 30 giorni, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

5. Comunica al Consiglio comunale la nomina, la revoca e la sostituzione dei componenti della Giunta comunale.

6. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7. Provvede, inoltre, qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32 secondo comma della L. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni e comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, dopo aver sentito i capigruppo consiliari ed entro 15 giorni dalla scadenza dei predetti termini alle nomine da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva. In caso non provveda il Sindaco, il Co.Re.Co., adotta nel termine perentorio dei successivi 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi necessari, previa comunicazione del Sindaco o di altro consigliere comunale.

8. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'ordinamento, dallo Statuto e dai regolamenti.

9. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e per la durata del rispettivo mandato.

10. Il Sindaco è competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, di coordinare gli orari degli esercizi commerciali; dei servizi pubblici; di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

11. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, provincia, regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, ove la competenza primaria dell'intervento sia del comune, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma con le finalità e le procedure di cui all'art. 27 della legge 142/1990.

12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

ART. 44: SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidatigli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Il sostituto del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del 1° comma del presente articolo, nonché dell'articolo 10 della citata legge 142/1990, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale (per l'esercizio delle funzioni), nelle frazioni e nelle contrade.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il Commissario provvede il Comune,

9. Ove il sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 45: MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 46: REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti all'albo dei dottori dei commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale.

3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare al conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Al revisore dei conti spetta lo stesso compenso previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

CAPO VI

UFFICI E SERVIZI

ART. 47: CONTROLLO DI GESTIONE

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal titolo V del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e dai decreti legislativi n. 77/1995, n. 279/1997 e n. 286/1999, nonché dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è, inoltre, svolto in conformità al regolamento che disciplina il servizio e con riferimento ai singoli servizi e centri di costo.

ART. 48: REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento:

a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità in conformità allo Statuto ed alle leggi vigenti;

b) la dotazione organica degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione ai funzionari direttivi titolari di competenze in unità organizzative o amministrative di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e gli stessi.

3. Spetta ai dirigenti ed ai funzionari direttivi responsabili, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari responsabili.

4. Spettano ai funzionari direttivi responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che le leggi e il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

5. I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di

qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

7. Gli incarichi di direzione di aree funzionali ovvero dei settori di attività possono essere conferiti a tempo determinato per 3 o 5 anni, con le modalità fissate dal regolamento, e comunque a condizione che se ne ravvisano la opportunità e la convenienza. Il rinnovo di tali incarichi è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente funzionario direttivo nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi dell'Ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

8. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del C.C. oppure di altro valore in base all'art. 2222 C.C.

9. Il regolamento è tenuto a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento di cui al 1° comma la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego col Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

10. Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici.

ART. 49: SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale, funzionario/dirigente pubblico dipendente funzionalmente dal Sindaco.

2. Il Segretario svolge i seguenti compiti:

a) collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e dai regolamenti, o conferitegli dal Sindaco.

ART. 50: I PARERI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio di ragioneria. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I provvedimenti adottati dai responsabili degli uffici e dei servizi sono definiti “determinazioni” che sono atti amministrativi monocratici, adottati da organi individuali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite per la gestione di un settore organizzativo dell'Ente. La determinazione che comporta impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario ed è esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

3. Gli atti deliberativi privi di contenuto tecnico o che non implicino valutazione di carattere tecnico ed impegni di spesa non necessitano di parere.

4. I soggetti di cui al primo e secondo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART. 51: GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi a mezzo di azienda speciale, e a mezzo di istituzione a mezzo di società di capitali.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

ART. 52: L'ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.

5. Il Direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale

o un funzionario non dipendente.

6. Al Direttore e al restante personale relativo all'organico della istituzione si applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 come per gli impiegati del Comune.

7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dell'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.

8. La Commissione di disciplina è composta dal presidente o suo delegato che la presiede, dal direttore e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti della istituzione. Tale estrazione avverrà ogni triennio.

9. Il Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri su proposta del Sindaco è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti - nel rispetto proporzionale della minoranza - e dura in carica 3 anni.

10. Dal seno del Consiglio d'Amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.

11. Il presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'art. 11 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

12. I membri del Consiglio d'Amministrazione, possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.

13. La carica di Presidente è incompatibile con quella di consigliere comunale.

14. La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.

15. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.

16. Dopo la scadenza del triennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio d'Amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per principio delle prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.

17. I compensi dei consiglieri d'Amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio Comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.

ART. 53: ADEMPIMENTI DEL COMUNE

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli

organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;

c) approva uno schema di regolamento di contabilità;

d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

2. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'Amministrazione della istituzione stessa dovrà confermarsi.

3. Il Consiglio Comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art.32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo quanto non riferibile all'istituzione stessa;

b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio Comunale e quanto si rendesse necessario;

c) verificare in Giunta prima ed in Consiglio Comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. b) precedente;

d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

4. L'istituzione e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

ART. 54: AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'Amministrazione che rispetterà nella elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze. Il direttore è scelto su una rosa di tre membri di comprovata e documentata esperienza. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio d'Amministrazione.

4. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'Amministrazione.

5. Il Comune, con delibera del Consiglio d'Amministrazione; conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

7. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

ART. 55: ALTRE FORME DI GESTIONE

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
- b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o enti locali diversi;
- c) gli accordi di programma;
- d) l'unione dei Comuni.

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

ART. 56: COOPERAZIONE PROVINCIA E COMUNE

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli articoli 49 e segg.

ART. 57: PROPOSTE DEL COMUNE ALLA PROVINCIA

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio

proposte alla Provincia al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge Regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 58: FINANZA E CONTABILITÀ

Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

ART. 59: CONTROLLI

Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ai capi XI e XII, dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, e dalla legge 197/1998 articolo 2, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

ART. 60: APPROVAZIONE STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3. Lo Statuto dopo l'approvazione del Co.Re.Co. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

ART. 61: NORMA TRANSITORIA

Sino all'entrata in vigore del presente Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti contenute nel testo dello statuto precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, in quanto con esse compatibili.

ART. 62: ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

ART. 63: REVISIONE STATUTO

1. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto

N.B.: Il presente Statuto è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale.